

2.66
24.04.2013
Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di
Vicenza

Dott. MORSIANI DARIO

ai sensi art. 442 c.p.p.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

GUIDI/GIORGIO, nato a MILANO MI il 29/08/1957 e residente in
VILLANOVA D'ALBENGA-FRAZIONE LIGO 177
con domicilio el. c/o studio dell'Avv. Vanna
VIGOLO - Lonigo (VI) - Via Pontedera n. 9
- libero - già contumace -

Imputato:

N. 188/2013 Reg.Sent.
N. 11/004605 R.G.GIP
N. 11/000537 R.G.N.R.

SENTENZA

in data 09/04/2013

depositata in cancelleria

oggi *ll-g-m*

IL CANCELLIERE
Peterlini Liana

Vistata dal FIG. II

Data di irrevocabilità *[Signature]*

Addi

inviato estratto alla
Procura per esecuzione

N.
del Campione Penale

il
fatta scheda casellario

inviato estratto all'Ufficio C.R.
il

del delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 73, comma 1, 1 bis, 5, D.P.R. n.309/90 (T.U.L.S.), come modificato dalla legge n. 49/2006 di conversione del D.L. n. 272/2005, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 stessa legge, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, cedeva a Tommasone Mattia Eddy, Petrillo Luca e Fontana Matteo, nonché illecitamente deteneva e metteva in vendita presso il negozio "Nuova dimensione", di cui è titolare, sostanza stupefacente del tipo "smart drug" confezionata in buste con varia denominazione per oltre n. 600 confezioni, prodotti commercializzati come incensi d'erbe aromatizzati alla canapa, ma contenenti come principio attivo quello dei cannabinoidi sintetici, in parte compresi nelle tabelle di cui al D.P.R. n. 309/90, in parte non ancora compresi ma strutturalmente e farmacologicamente correlati; nello specifico nei prodotti "ORANGE DARYA NEW" da grammi 4 era contenuto il principio attivo JWH-073 nella percentuale dell'1,18 %; nei prodotti ORANGE ALESYA NEW da grammi 4 era contenuto il principio attivo JWH-073 nella percentuale dell'1,42 %; nei prodotti "ORANGE ALESYA NEW" da grammi 25 era contenuto il principio attivo JWH-073 nella percentuale dell'1,64 %; mentre i diversi principi attivi JWH-250 e JWH-122, riscontrati nelle suddette confezioni, venivano ricompresi in Tabella con Decreto del Ministero della Salute dell'11 maggio 2011. Accertato in Lonigo in data 20 gennaio 2011 (data e luogo del sequestro).

IL GIUDICE

- esaminati gli atti.
- Vista la propria ordinanza di ammissione del rito abbreviato
- Sentite le conclusioni delle parti:

P.M.:

chiede la condanna dell'imputato alla pena di € 20.000,00 di multa e 20 mesi di reclusione, concesse le attenuanti generiche ed il V° co. dell'art.73 D.P.R. 309/90

LA DIFESA Avv. Zaina:

chiede l'assoluzione con la formula più ampia possibile in quanto non risultano prove per la condanna

MOTIVAZIONE

Svolgimento del processo

In data 4.7.2012 il Pubblico Ministero ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio di GUIDI GIORGIO per il reato lui ascritto.

Nell'udienza preliminare il procuratore speciale dell'imputato ha chiesto l'ammissione al giudizio abbreviato, con produzione di documenti. Il giudice ha ammesso il rito speciale. Nell'udienza del 9.4.2013, esaurita la discussione, il giudice ha dato lettura del dispositivo.

Fatto

Nel corso delle indagini è stato accertato che, presso il negozio *Nuova dimensione* di Lonigo, l'imputato metteva in vendita prodotti apparentemente qualificati come incensi ma nei fatti destinati ad essere assunti dai consumatori con le medesime modalità con le quali vengono assunte sostanze stupefacenti come l'hashish e la marijuana ed in grado di produrre un analogo, seppur blando, effetto drogante. Tali prodotti, conosciuti anche come "*smart drugs*", sono venduti con svariati nomi commerciali. In una prima occasione, il 21.10.10, la polizia giudiziaria poneva sotto sequestro due buste di prodotto denominato *Orange Alesya new* e *Orange Darya new* che, su indicazione della polizia giudiziaria, erano state acquistate presso *Nuova dimensione* da un cliente abituale dell'esercizio, Fontana Matteo. Questi, come altri giovani (Tommasone Mattia Eddy, Petrillo Luca), era stato sentito a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria ed aveva dichiarato di essere solito acquistare presso il negozio dell'imputato *smart drugs*. In tali occasioni Guidi consigliava i clienti - desiderosi di procurarsi sostanze in grado di produrre un effetto simile a quello proprio delle sostanze contenenti il tetraidrocannabinolo - circa i prodotti da acquistare, rassicurandoli in ordine alla legalità di questi prodotti, presentati come non contenenti principi attivi "tabellati" e tuttavia capaci di produrre un effetto analogo.

In seguito, il 20.1.2011, la polizia giudiziaria effettuava una perquisizione nel negozio e sottoponeva a sequestro numerose confezioni di sostanze. Alcune confezioni portavano la stessa denominazione di quelle già sequestrate nei precedenti mesi di ottobre. Altre portavano nomi diversi:



Karma, Katy plus, Orange Julia, Orange Katy new, Alesya plus, Lucy new, Lucy.

Sia le sostanze sequestrate nell'ottobre 2010 che quelle sequestrate a gennaio 2011 venivano sottoposte ad analisi chimico-tossicologica. Le due confezioni poste in sequestro ad ottobre 2010 risultavano contenere due principi attivi, denominati JWH-081 e AM-694. Si tratta di cannabinoidi sintetici che sono, secondo il perito nominato dal Pubblico Ministero, "strutturalmente e farmacologicamente correlati a principi attivi tabellati" ma che all'epoca non erano inclusi nel catalogo di cui alla Tabella I prevista dall'art. 14 del DPR 309/90.

Le sostanze sottoposte a sequestro in occasione della perquisizione sono risultate contenere, con distribuzioni e quantità diverse, i seguenti principi attivi, tutti rientranti nella categoria dei cannabinoidi sintetici: JWH-073, JWH-250, JWH-122, JWH-081, JWH-019, JWH-210, AM-694.

Di questi composti solo il JWH-073 risultava già incluso nella Tabella I alla data del sequestro. Infatti esso è stato aggiunto alla Tabella I con DM 16.6.10. I composti JWH-250, JWH-122, JWH-081, JWH-019 e JWH-210 sono stati inclusi nella Tabella con DM 11.5.11, mentre il composto AM-694 è tabellato dal 29.12.11.

Le confezioni contenenti il composto JWH-073 sono quelle denominate *Orange Alesya new* da 4 grammi (con concentrazione di circa 1,42% sul totale della sostanza), *Orange Alesya new* da 25 grammi (1,64%) e *Orange Darya new* da 4 grammi (1,18%). Nella relazione del 30.5.2011 il perito del Pubblico Ministero evidenzia come prodotti aventi lo stesso nome commerciale abbiano presentato, nelle analisi, una composizione diversa, con differenti principi attivi. Ad esempio il composto JWH-073 è stato trovato nella confezione da 4 grammi di *Orange Darya new*, ma non in quella da 25 grammi dello stesso prodotto. E, d'altronde, anche le confezioni acquistate presso *Nuova dimensione* nell'ottobre del 2010 avevano la denominazione *Orange Alesya new* e *Orange Darya new*, per 4 grammi di peso, e non contenevano JWH-073.

Nel corso della perquisizione del 20.1.2011 Guidi dichiarava alla polizia giudiziaria di rifornirsi delle sostanze rinvenute nel negozio presso un rivenditore di Napoli, la Diamond Motors s.r.l. Nell'esercizio la Polizia

rinveniva e fotocopiava alcune fatture emesse da detta società nel corso del 2010 verso la ditta dell'imputato e relative alla vendita dei prodotti in questione. Sulle fatture compare la scritta: "*la merce indicata nel presente documento non contiene JWH-018/073 o Mefedrone*". I composti JWH-018 e Mefedrone sono le altre due sostanze che, assieme a JWH-073, sono state incluse nella Tabella I di cui al DPR 309/90 con il citato DM 16.6.2010.

Diritto

Nell'ordinamento penale italiano la nozione di stupefacente ha natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione solo le sostanze specificamente indicate nelle tabelle previste dall'art. 14 DPR 309/90 (Cass. n. 34072/03, rv. 226596; SSUU n. 9973/98, rv. 211073). Poiché i composti AM-694, JWH-250, JWH-122, JWH-081, JWH-019 e JWH-210 non erano compresi nella Tabella nel momento in cui l'imputato li deteneva e li metteva in vendita, tali condotte non costituiscono reato. Tuttavia, poiché tali composti oggi sono vietati per i sopravvenuti aggiornamenti della Tabella, le sostanze che contengono detti principi attivi vanno ugualmente confiscate e distrutte.

Come si è visto, alcune delle confezioni sequestrate presso l'esercizio commerciale dell'imputato il 20.1.11 contenevano una sostanza già allora vietata, il composto JWH-073.

Nessun dubbio può esservi sul fatto che la detenzione della sostanza in questione fosse finalizzata alla cessione a terzi. Lo dimostrano il contesto in cui è avvenuto il sequestro e le dichiarazioni rese dai clienti del negozio.

L'imputato sostiene di non essere stato consapevole del fatto che le confezioni acquistate presso la Diamond Motors s.r.l. contenessero il composto JWH-073 e di essere invece stato convinto che esse non contenessero alcuno dei principi attivi tabellati.

Questa tesi difensiva appare fondata su idonei argomenti:

- 1) nei rapporti con i clienti che richiedevano *smart drugs* Guidi rifiutava la cessione di sostanze vietate (Petrillo Luca riferisce che quando egli chiese al negoziante un prodotto denominato *Bonzai* questi gli spiegò che si trattava di sostanza illecita e che pertanto



- non poteva procurargliela) ed assicurava che quelle da lui vendute erano state analizzate e non contenevano principi attivi tabellati;
- 2) nelle fatture inviate dal fornitore Diamond Motors s.r.l. era specificato che il prodotto non conteneva i composti vietati e la stessa dizione era riportata sulla confezione del prodotto;
 - 3) anche dopo il sequestro operato dalla Polizia Guidi, avendo chiesto nuove assicurazioni al fornitore, aveva ricevuto da questo alcuni referti di analisi eseguite presso l'Università Federico II di Napoli dalle quali emergeva la liceità delle sostanze e tali referti (relativi ad analisi effettuate dopo il sequestro) sono stati prodotti;
 - 4) la diversità della composizione chimica rilevata dal perito del Pubblico Ministero nell'analisi di prodotti aventi la stessa denominazione commerciale è circostanza che ulteriormente dimostra l'impossibilità per Guidi di conoscere quale fosse la vera composizione dei prodotti acquistati, poiché evidentemente, se anche egli avesse voluto per scrupolo analizzare il contenuto delle confezioni di *Orange Alesya new 4 g.* e *Orange Darya new 4 g.* ricevute prima dell'ottobre 2010 ne avrebbe tratto la conferma dell'assenza di JWH-073, mentre tale composto era presente in confezioni identiche ricevute nei mesi successivi dallo stesso fornitore.

Se l'imputato era ignaro del fatto che le sostanze acquistate presso la Diamond Motors s.r.l. contenevano principi attivi vietati ed aveva, anzi, buoni motivi per ritenere che le sostanze non contenessero affatto tali composti, ne discende che va escluso il dolo del reato contestato.

Sostiene il Pubblico Ministero che il dolo non possa essere escluso perché:

- 1) l'imputato sapeva che i suoi clienti cercavano e chiedevano sostanze con effetto drogante assimilabili ai cannabinoidi naturali e le cedeva loro assicurando l'efficacia del prodotto rispetto alle aspettative degli acquirenti;
- 2) i prodotti in questione erano qualificati, nell'etichetta della confezione che li conteneva, come "*incenso d'erbe aromatizzato alla canapa*" e come "*prodotto non destinato al consumo umano*" e

tuttavia Guidi li vendeva ben sapendo che gli acquirenti intendevano fumare quelle "erbe" e suggerendo, di fatto, tale utilizzo;

- 3) la ditta fornitrice dell'imputato era ben poco affidabile nel settore degli "incensi", trattandosi di azienda che commercia in motorini cinesi (secondo quanto riferito dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella nota 21.6.11, fg. 390), e, affidandosi ad essa e alle sue assicurazioni, l'imputato ha accettato il rischio di ricevere merce avente una composizione diversa da quella indicata e promessa.

I primi due argomenti sono superati da quanto detto circa la nozione legale di stupefacente: solo la cessione di sostanze tabellate può integrare il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90. Se l'imputato vendeva, o era convinto di vendere, sostanze che, pur essendo idonee a produrre effetti del tutto simili alle sostanze tabellate, non erano comprese nel catalogo delle sostanze illecite egli non può essere considerato responsabile di cessione di sostanze stupefacenti. Per le sostanze non tabellate, quindi, il fatto che esse fossero idonee a determinare nell'assuntore effetti analoghi ai cannabinoidi vietati non rende, per ciò solo, penalmente rilevante la condotta accertata. Per le sostanze tabellate il fatto che esse fossero (solo formalmente) destinate ad essere usate come incensi profumatori non esclude, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, la sussistenza del reato contestato.

Il terzo argomento è troppo debole per affermare che Guidi abbia agito animato da un dolo eventuale. L'oggetto sociale e la denominazione della società fornitrice non erano elementi di per sé idonei a suscitare dubbi circa la verità di quanto dichiarato dallo stesso fornitore in ordine alla composizione delle sostanze cedute. Non può, in questo senso, pretendersi che il rivenditore analizzi tutte le merci ricevute prima di venderle al dettaglio e, come si è visto, se anche avesse fatto queste analisi avrebbe molto probabilmente rilevato una composizione del prodotto diversa da quella poi registrata dal perito del Pubblico Ministero.

In conclusione:

- per la messa in vendita di prodotti contenenti il principio attivo JWH-073 l'imputato non può essere ritenuto penalmente responsabile perché non



era consapevole della qualità di sostanza stupefacente vietata del prodotto offerto ai clienti;

- la messa in vendita, nel gennaio 2011 e nei mesi precedenti, di altri articoli che contengono i principi attivi JWH-250 e JWH-122 non costituisce reato perché all'epoca dei fatti la commercializzazione di dette sostanze non era vietata.

La difesa ha dimesso, in occasione della discussione, una memoria nella quale sollecita il giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 DPR 309/90. La questione, visto l'esito del processo nel merito, non è rilevante in questo procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice dell'udienza preliminare

Visto l'art. 442 c.p.p.

ASSOLVE

- GUIDI GIORGIO dal reato lui ascritto perché il fatto non costituisce reato;

DISPONE

la confisca e distruzione dei beni in sequestro.

Vicenza, 9.4.2013

il giudice
dr. Dario Morsiani

